

**STATUTO DELLA SOCIETÀ '
"PORTO CONTE RICERCHE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA".**

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata denominata "PORTO CONTE RICERCHE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA".

La società può far uso della denominazione abbreviata "PCR S.R.L."

Con delibera dell'Assemblea possono essere istituite, modificate e soppresse, in tutto il territorio nazionale, sedi secondarie.

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sardegna Ricerche.

Articolo 2 - Oggetto Sociale

Porto Conte Ricerche fa parte del sistema regionale della ricerca e innovazione come struttura operativa per la realizzazione delle politiche regionali di promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna. La Società è inserita nel Parco Tecnologico della Sardegna con le seguenti finalità:

- a) promozione della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico;
- b) assistenza tecnologica e formativa alle piccole e medie imprese;
- c) erogazione, a favore di enti e imprese singole o associate, di servizi finalizzati alla introduzione di nuove tecnologie abilitanti, alla modernizzazione della gestione e all'innovazione dei processi produttivi aziendali.

Per il raggiungimento degli obiettivi suindicati la Società svolge attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e garantisce un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante la formazione, la pubblicazione dei prodotti scientifici e tecnologici, il trasferimento di conoscenze.

In particolare:

- a) accelera la crescita di competenze scientifiche e tecnologiche nel territorio regionale, idonee a favorire la transizione del sistema produttivo verso assetti ad alto contenuto tecnologico;
- b) sviluppa metodi e professionalità innovativi in grado di favorire la diffusione di "pratiche di eccellenza";
- c) promuove e sviluppa prodotti scientifici e tecnologici sia in forma diretta, attraverso propri programmi di ricerca scientifica e tecnologica, sia in forme indirette, facendo leva su collaborazioni con centri e imprese, locali, nazionali e internazionali impegnati in attività ad alto contenuto scientifico e tecnologico;
- d) attua programmi di formazione scientifica e tecnologica a favore di ricercatori tecnologici, professionisti e addetti di enti, istituzioni e imprese;
- e) promuove l'integrazione tra aree di ricerca e l'interazione tra ricerca di base e industriale, nonché lo sviluppo sperimentale;
- f) svolge attività di ricerca, servizi alle imprese e agli enti, nella sua veste di soggetto deputato ad operare per la promozione e lo sviluppo del Parco Scientifico e Tecnologico, nonché a favorire la localizzazione, all'interno del Parco stesso, di centri di ricerca, enti e imprese, anche consorziate, per iniziative di ricerca e di sviluppo che comportino la creazione di occupazione qualificata;

g) persegue attività di trasferimento tecnologico per la valorizzazione economica dei propri prodotti scientifici e tecnologici e della proprietà intellettuale mediante la stipulazione di accordi con terzi secondo le possibilità offerte dalle norme sulla proprietà industriale e intellettuale nazionali ed internazionali.

h) Supporta l'Amministrazione Regionale e Sardegna Ricerche in attività di:

- erogazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica, l'attrazione di imprese ed interessi scientifici ed economici esterni all'Isola;
- collegamento e coordinamento delle imprese del territorio regionale per consentire la diffusione dei risultati della ricerca, il trasferimento tecnologico e le ricadute produttive;
- ricerca scientifica e tecnologica di interesse generale, con sperimentazioni e risultati diffusibili;

Per il conseguimento dei fini suindicati la Società potrà sviluppare forme di intesa e collaborazione con Enti, Atenei ed altre organizzazioni pubbliche e private italiane e straniere.

La Società si propone di operare in aree di ricerca individuate in funzione dell'evoluzione tecnologica a livello mondiale e delle opportunità di mercato o in aree del Piano di Sviluppo Regionale.

A tal fine potrà, nell'ambito dei programmi approvati dall'Assemblea dei soci:

- promuovere e partecipare a programmi e progetti di ricerca in campo internazionale, nazionale, regionale e locale;
- contrarre mutui e finanziamenti con banche e istituti di credito nazionali ed esteri;
- richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti, previsti da leggi comunitarie, nazionali e regionali, a tasso agevolato e non;
- promuovere la formazione di personale ad alto livello sia in campo scientifico che manageriale;
- collaborare, anche con corsi di perfezionamento post universitari, con organismi ed enti universitari, e con soggetti privati aventi analoghe finalità;
- partecipare a persone giuridiche, consorzi e associazioni pubbliche o private aventi finalità analoghe per la realizzazione di nuove iniziative produttive in Sardegna nel rispetto della normativa vigente;
- promuovere l'utilizzo da parte delle imprese delle scoperte effettuate anche con cessione dei diritti d'uso.

Per il conseguimento dei propri fini, la Società potrà, inoltre, compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, bancaria e svolgere qualsiasi attività che direttamente o indirettamente abbia pertinenza con l'oggetto sociale ivi compresi il rilascio di garanzie, per obbligazioni e debiti nei confronti dei terzi.

La società non ha scopo di lucro nel senso che le riserve, quale ne sia l'origine e la natura, sono destinate esclusivamente al perseguimento degli scopi sociali e non potranno costituire, a nessun titolo, diritti dei soci sul patrimonio aziendale.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società in ogni caso dovrà:

- operare attraverso programmi finanziati dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici;
- svolgere attività di ricerca private con modalità compatibili con la vigente Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, con esclusione di ogni ipotesi di aiuto di stato, ai sensi dell'art. 87, par. 1 del trattato CE;

- limitare la partecipazione a Società di capitali o altre forme di impresa a iniziative strumentali e strategiche o comunque utili al perseguimento dei fini di ricerca pubblica.

Articolo 3 - Sede

La Società ha sede legale in Comune di Alghero, all'indirizzo che risulta dal Registro delle Imprese competente.

La Società ha sede, amministrativa ed opificio, nel Comune di Alghero.

Con delibera dell'Assemblea possono essere istituite, modificate e soppresse, in tutto il territorio nazionale, sedi secondarie.

L'organo amministrativo della Società, dopo aver acquisito il parere dell'organo di controllo, potrà modificare la sede sociale all'interno dello stesso Comune nonché istituire o sopprimere filiali, succursali ed agenzie, in Italia ed all'estero.

Articolo 4 - Durata

La Società ha durata sino al giorno trentuno dicembre duemilacinquanta e può essere prorogata una o più volte, con delibera dell'Assemblea assunta con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, ovvero anticipatamente sciolta.

Articolo 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) ed è composto da quote che possono essere di qualsiasi ammontare. L'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, salvo il caso di cui all'Articolo 2482-ter del Codice Civile, può essere attuato anche mediante l'offerta di quote di partecipazione di nuova emissione direttamente a terzi. Nel caso in cui il capitale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2, del codice civile può essere omesso, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve risultare dal relativo verbale dell'assemblea.

Articolo 6 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e del revisore, per quel che concerne il loro rapporto con la società, si considera a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 7 - Quote di partecipazione

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascuno di essi. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti. La disposizione di cui al presente comma può essere modificata o soppressa solo con delibera unanime di tutti i soci.

Articolo 8 - Requisiti dei soci

Potranno far parte della Società soggetti pubblici che abbiano rilevanti conoscenze, capacità ed esperienza nel campo delle tematiche connesse con l'oggetto sociale, ovvero siano disponibili a rilevanti apporti finanziari per il conseguimento dei fini previsti dall'oggetto sociale.

La Società, per tutta la sua durata, sarà interamente partecipata dai Soci pubblici. L'ingresso nella Società di altri soci pubblici comporta la preventiva

modifica del presente statuto onde adeguarlo alle previsioni normative in materia di società pubbliche a partecipazione plurima.

Articolo 9 - Alienazione delle partecipazioni

Iltrasferimento delle quote per atto tra vivi è consentito soltanto a favore di soggetti pubblici in possesso dei requisiti indicati all'articolo che precede del presente statuto, previa deliberazione favorevole dell'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo.

Qualora nuovi soci siano stati designati con deliberazione della Giunta Regionale Sarda, non sarà necessaria la deliberazione dell'Assemblea dei soci. In tal caso i soci dissenzienti potranno recedere dalla Società e la quota del socio receduto sarà liquidata in conformità allo statuto sociale.

Articolo 10 - Recesso del socio

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'adozione delle decisioni di cui all'Articolo 2473, primo comma, del Codice Civile, di quelle relative all'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione direttamente a terzi, oltre che negli altri casi previsti dalla legge.

Possono inoltre recedere i soci dissenzienti nel caso previsto dall'Articolo 8, ultimo comma, di cui sopra.

Ciascuno dei soci ha inoltre diritto di recedere, nel caso la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento di altra Società, nei casi previsti dall'Articolo 2497 quater del Codice Civile.

E' escluso il recesso parziale.

Non appena venutone a conoscenza, l'organo amministrativo deve informare tutti i soci del verificarsi dei fatti che legittimino il recesso.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, da inviarsi entro venti giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese (o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o dalla conoscenza avuta del fatto che legittima il recesso qualora questo non consista in una decisione dei soci).

L'organo amministrativo deve senza indugio comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del socio, nonché il valore dovuto dalla Società a titolo di rimborso.

Ciascuno dei soci dovrà comunicare la sua decisione in ordine alle modalità di rimborso della quota entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso.

Il socio che non abbia effettuato la suddetta comunicazione si considererà rinunziante ai diritti a lui spettanti ai sensi dell'articolo 2473, quarto comma, del Codice Civile.

Il recesso s'intende esercitato e produce effetti nel giorno della ricezione della raccomandata (o della consegna della PEC) da parte della Società e di esso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.

Articolo 11 - Esclusione del socio

Il socio può essere escluso dalla Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, in caso di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o dalle deliberazioni dell'Assemblea dei soci o dell'organo amministrativo.

L'esclusione viene disposta dall'Assemblea, con delibera motivata, su proposta dell'organo amministrativo della Società, ed ha efficacia dalla data di ricezione della comunicazione della stessa al socio escluso da effettuarsi mediante raccomandata a.r. o PEC.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione.

L'organo amministrativo provvede a dare esecuzione all'esclusione ottemperando ai conseguenti adempimenti.

In relazione alla liquidazione della quota di partecipazione si applica il seguente Articolo 12 del presente statuto.

Salvo quanto disposto dall'Articolo 2466, terzo comma, del Codice Civile l'esclusione non è ammessa nel caso sia necessario ridurre il capitale sociale.

Articolo 12 - Liquidazione delle partecipazioni

I soci receduti o esclusi hanno diritto di ottenere il rimborso del valore della propria partecipazione determinato in misura non superiore al capitale conferito dal socio diminuito delle perdite non coperte da riserve.

La partecipazione del socio receduto o escluso deve essere rimborsata allo stesso entro novanta giorni dalla comunicazione rispettivamente del recesso alla Società e dell'esclusione al socio.

Articolo 13 - Organi sociali

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci.
- l'organo amministrativo (Amministratore Unico);
- l'organo di controllo (il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico);
- eventualmente, il Revisore dei Conti;

Le modifiche statutarie relative alla composizione degli organi avranno efficacia a decorrere dalla data della scadenza degli organi.

Non potranno essere in ogni caso istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Potranno essere costituiti comitati con funzioni consultive o di proposta solo nei casi previsti dalla legge.

Articolo 14 - Assemblea

Le decisioni dei soci sono adottate mediante delibera dell'Assemblea:

- sull'approvazione del programma complessivo di azione annuale e pluriennale proposto dall'organo amministrativo;
- sullo scioglimento anticipato della Società;
- sulla proroga della durata della Società e sulla revoca dello stato di liquidazione;
- sulla nomina e la revoca dell'organo liquidatore, sul suo compenso e sui criteri di liquidazione;
- sulla proposta di ammissione alle procedure concorsuali;
- sulla costituzione di riserve e sulla destinazione degli eventuali utili a finalità scientifiche;
- sull'ammissione di nuovi soci, su proposta dell'organo amministrativo
- sul compenso spettante all'organo amministrativo, all'organo di controllo e al revisore;
- sulla responsabilità dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo;

- sulle materie previste all'Articolo 2479, primo, quarto e quinto comma, del Codice Civile e negli altri casi stabiliti dalla legge o dall'atto costitutivo

Articolo 15 - Convocazione e luogo di svolgimento

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale o altrove purché in Italia, ai sensi dell'art. 2479 e 2479-bis del Codice Civile con lettera raccomandata o P.E.C, spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

E' inoltre valida la convocazione effettuata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare entro i termini di cui al precedente comma.

L'Assemblea può essere tenuta sia in prima che in seconda convocazione, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso:

1. il Presidente dell'Assemblea deve accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.
2. gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
3. il segretario verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
4. devono essere indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Anche in mancanza di convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, l'organo amministrativo e l'organo di controllo.

In tal caso deve risultare, anche per dichiarazione del Presidente, che gli stessi sono informati della riunione e che nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Articolo 16 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in sua assenza od impedimento, da persona designata dagli intervenuti.

La verifica della regolarità delle deleghe e, in genere, del diritto di intervento dei presenti, spetta al Presidente dell'assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea, anche tra estranei all'assemblea.

Articolo 17 - Deleghe.

Ciascun socio che abbia il diritto di partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta anche da non soci; il nome del rappresentante deve essere specificato. Sono ammesse deleghe per più assemblee ed anche generali. La persona nominata può rappresentare anche più soci. Non sono ammesse deleghe conferite agli organi amministrativo e di controllo o al revisore.

Articolo 18 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea è costituita validamente, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; in seconda convocazione l'Assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza delle quote di capitale presenti, qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta all'Assemblea.

Nei casi previsti dall'Articolo 2479, secondo comma, del Codice Civile, numeri 4) e 5), o che consentano comunque l'esercizio del diritto di recesso spettante ai soci ai sensi di legge o dell'atto costitutivo l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentino più del 50 (cinquanta) per cento del capitale sociale.

Articolo 19 - Diritto di consenso e di voto

Hanno diritto di esprimere il consenso alle decisioni o il voto i soci non morosi iscritti nel Registro delle Imprese. Detto diritto è proporzionale alla partecipazione.

Articolo 20 - Consultazione e consenso scritti

Salvo quanto previsto nel precedente articolo 14, le decisioni assembleari possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, trasmesso anche tramite Posta Elettronica Certificata.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale risulti con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, siano essi consenzienti astenuti o contrari.

In tal caso In tal caso una copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta e sottoscritta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale ad astensione.

Deve comunque essere assicurata a tutti gli aventi diritto la facoltà di partecipare alla decisione.

La decisione si intende adottata con il consenso favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni, sia adottate che non adottate, devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 21 —Decisione dei Soci

Sono riservate alla competenza dei Soci:

- 1) le decisioni di cui all'articolo 2465, secondo comma, del Codice Civile;
- 2) le decisioni circa l'emissione di titoli di debito;
- 3) le decisioni di cui all'Articolo 2482- bis, quarto comma del Codice Civile.

I Soci decidono altresì sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti proposti alla loro attenzione dall'organo amministrativo o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 22- Amministrazione della Società.

La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

La nomina dell'organo amministrativo è effettuata ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile. L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti che non siano Soci. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, chi si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice Civile.

Fatti salvi i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente, l'Amministratore Unico deve possedere adeguate capacità manageriali nella gestione aziendale anche comprovate da precedenti esperienze di direzione in organismi, aziende o enti pubblici o privati.

Nella scelta dell'amministratore si dovrà osservare il disposto dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 30/2013 e successive modifiche e integrazioni".

Articolo 23 - Durata in carica e cessazione

La durata e la cessazione dell'amministratore è disciplinata dall'Art. 2449 del Codice Civile".

Articolo 24 - Presenza di enti regionali e altri enti pubblici.

Qualora tra i Soci della Società siano compresi Sardegna Ricerche, la Regione Autonoma della Sardegna o altri enti pubblici, detti soci sono rappresentati negli organi sociali in misura adeguata alla quota posseduta, secondo le previsioni della Legge della Regione Autonoma della Sardegna del 3 maggio 1995, n. 11. Inoltre, la sottoscrizione di partecipazioni in altre Società o la costituzione di Società derivate è subordinata all'assenso dell'Assemblea nel rispetto dell'art. 18 comma 43 della Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 12 e comunque della normativa vigente.

Articolo 25 - Soci con particolari diritti amministrativi.

Non sono attribuiti particolari diritti amministrativi ai Soci. I soci sono responsabili in solido con l'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2476 del Codice Civile, qualora abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la Società, i Soci o i terzi.

Articolo 26 - Rappresentanza legale

L'Amministratore Unico rappresenta legalmente la società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare, a tale scopo, avvocati e procuratori alle liti. La rappresentanza spetta altresì ai procuratori, direttori e institori, secondo quanto determinato nell'atto di nomina.

L'organo amministrativo può conferire la firma sociale per determinati atti o categorie di atti al direttore generale, ai dirigenti e ai quadri.

Articolo 27 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito di ogni più ampio potere per la gestione della Società, fatta eccezione per le materie specificamente riservate ai soci. In sede di nomina l'Assemblea può limitarne i poteri, nei limiti di legge. L'organo amministrativo può affidare a terzi speciali incarichi, fissandone l'estensione, le modalità e gli eventuali corrispettivi, nel rispetto della normativa vigente.

Possono inoltre essere nominati direttori, institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del Codice Civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci

L'organo amministrativo predispone la proposta di programma complessivo di attività, il piano degli indicatori e il budget economico-finanziario della società. L'attività di programmazione non può formare oggetto di delega.

Art.28 - Programmazione - piani annuali e triennali di attività

L'organo amministrativo, a seguito degli importi comunicati da Sardegna Ricerche sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale della RAS o nel proprio bilancio pluriennale, predispone, entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta di programma complessivo annuale di attività e il budget economico finanziario, contenente l'espressa indicazione del costo del personale.

L'organo amministrativo, tenuto conto delle linee di indirizzo di Sardegna Ricerche, ai fini della pianificazione operativa, adotta entro la stessa data il programma triennale di attività, aggiornato annualmente, con il quale viene anche determinata la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale per lo svolgimento delle attività previste, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale.

Il programma annuale e triennale e il budget, sono trasmessi a Sardegna Ricerche, la quale effettuerà il controllo per l'approvazione o il rigetto entro 30 giorni dal ricevimento e, in ogni caso, prima dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione dei predetti documenti entro il 20 dicembre di ogni anno.

In caso di mancata approvazione da parte di Sardegna Ricerche, l'organo amministrativo, nelle more della stessa, non potrà assumere nuovi impegni ma potrà porre in essere tutte le attività necessarie per dare attuazione a quelli assunti negli esercizi precedenti, garantendo la continuità aziendale, nonché quelle necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi alla Società.

Porto Conte Ricerche potrà, inoltre, nel corso dell'anno, avviare nuove attività, non previste nel programma annuale e triennale e nel budget, previa autorizzazione di Sardegna Ricerche, su cui la stessa si pronuncerà entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta.

Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, sulla base degli importi tempestivamente comunicati da Sardegna Ricerche, devono essere adeguate l'entità dei contributi regionali previsti nel programma annuale e pluriennale e nel budget economico-finanziario a quelli contenuti nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni del budget e del programma annuale e triennale.

Il programma complessivo di attività annuale di cui ai commi precedenti conterrà attività i cui risultati dovranno intendersi destinati interamente alla Regione Sardegna, in considerazione del ruolo di servizio per le politiche regionali, e non potrà prevedere attività che possano configurarsi come concorrenziali rispetto alla ordinaria offerta privata di prestazioni, beni e servizi presente entro la stessa Regione, ivi inclusa la partecipazione a gare e trattative pubbliche o private, salvo quanto specificamente previsto dai programmi di attività approvati da Sardegna Ricerche in relazione alle funzioni da esercitare quali Agenzia di Sviluppo della Ricerca, e pertanto con l'evidenza del particolare carattere di innovazione, impulso e promozione economico-sociale dei progetti. Saranno comunque ammesse le attività economiche svolte in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di stato alla ricerca e sviluppo.

Salvo quanto previsto al comma 5, l'organo amministrativo dovrà gestire la Società nei limiti ed alle condizioni previsti dal programma complessivo di attività annuale e triennale approvato da Sardegna Ricerche.

Articolo 29 - Compenso dell'organo amministrativo

Il compenso dell'organo amministrativo viene determinato all'atto della sua nomina in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di compensi ad organi amministrativi e di controllo nominati presso gli organismi partecipati dalla Regione.

Sono in ogni caso fatte salve le limitazioni di spesa stabilite dalla normativa in materia di compensi delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (decreto legislativo 78/2010 convertito nella legge 122/2010, art. 6 comma 6), e di quelle a controllo pubblico, come previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. 175/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione.

Non possono essere corrisposti all'organo amministrativo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ovvero trattamenti di fine mandato.

Articolo 30 - Organo di controllo

L'Assemblea, nomina ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile l'organo di controllo che, secondo quanto stabilito dall'Assemblea medesima, in sede di nomina, potrà essere o un collegio sindacale o un sindaco unico. Il sindaco unico o il collegio sindacale dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente.

Ove venga nominato il collegio sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti. L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e il suo mandato scade alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio. Il sindaco unico o il collegio sindacale hanno i doveri e i poteri stabiliti dalla legge e viene loro affidata la revisione legale dei conti della società. In alternativa al sindaco unico o al collegio sindacale e comunque nei casi obbligatori per legge, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore, nominato dall'Assemblea dei Soci.

L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di legge.

Il compenso al componente o ai componenti dell'organo di controllo viene determinato all'atto della nomina.

Il compenso non può essere superiore a quello stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di compensi ad organi amministrativi e di controllo nominati presso gli organismi partecipati dalla Regione. Sono in ogni caso fatte salve le

limitazioni di spesa stabilite dalla normativa in materia di compensi delle Società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (decreto legislativo 78/2010 convertito nella legge 122/2010, art. 6 c.6) e di quelle a controllo pubblico, come previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. 175/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione.

Non possono essere corrisposti all'organo di controllo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ovvero trattamenti di fine mandato.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. 30/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 31 - Revisore

Si applicano al revisore legale dei conti, se nominato, le norme previste in materia di Società per azioni; il suo compenso è stabilito allo stesso modo di quello dell'organo di controllo.

Non possono essere corrisposti all'eventuale revisore gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ovvero trattamenti di fine mandato.

Articolo 32 - Bilancio ed utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni ovvero - nel caso ricorrano le condizioni di cui all'Articolo 2364, ultimo comma, del Codice Civile - entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la Società, nella sua veste di organismo pubblico di ricerca e diffusione della conoscenza, svolga anche attività economiche nei limiti stabiliti dalla vigente Disciplina Comunitaria per gli aiuti alla ricerca e sviluppo, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Gli utili sono reinvestiti in attività di ricerca, innovazione e formazione.

Articolo 33 - Finanziamenti

La Società può ricevere finanziamenti e raccogliere fondi dai propri Soci a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, ed erogare finanziamenti a favore di Società partecipate nel rispetto delle normative vigenti.

I finanziamenti da parte dei soci, qualora effettuati in proporzione al capitale sociale sottoscritto, saranno infruttiferi di interessi.

L'Assemblea potrà comunque deliberare, anche in caso di non proporzionalità, in modo difforme.

Articolo 34 -Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie per le cause previste dall'Articolo 2484 del Codice Civile.

La Società si scioglie, inoltre, in caso di fallimento. In tal caso l'organo amministrativo deve provvedere, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, a depositare copia autentica della stessa per l'iscrizione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Gli effetti dello scioglimento si determinano al momento dell'iscrizione nel registro di cui sopra.

Per la liquidazione della Società si applicano le vigenti norme di legge.

Per la revoca dello stato di liquidazione si applica l' art. 7, comma 7, del D.Lgs. 175/2016

Al termine delle operazioni di liquidazione il residuo attivo patrimoniale, dopo il rimborso ai soci del capitale da essi conferito, diminuito delle perdite non coperte da riserve, sarà devoluto integralmente alla Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 35 - Rinvio

La Società è inserita nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) alla voce: "Agenzie ed enti regionali per la formazione, la ricerca e l'ambiente".

Come indicato all'art. 7 della Legge Regionale 5 agosto 2015, n. 20, la Società fa parte del sistema regionale per la ricerca e innovazione e concorre all'attuazione delle politiche regionali in tale materia.

La predetta regolamentazione istituzionale conferisce alla stessa le caratteristiche di "organismo pubblico di ricerca e diffusione della conoscenza" in possesso dei requisiti individuati dal Regolamento (UE) n. 651/2014 ossia "un'entità, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. In ogni caso, le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sulla Società, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

F.to Sergio Uzzau;

F.to Giovanni Maniga, Notaio.